

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI
Codice progetto A2-FESR01-POR-PUGLIA-2011-685
AVVISO DI GARA prot. n. 4687/A21 del 07/10/2011

Art.1

Parte Generale

In esecuzione della determinazione a contrarre prot. n. 4686/A21 del 07/10/2011 del dirigente scolastico, giusta deliberazione del Consiglio di Istituto n. 24 del 06/10/2011 del Consiglio di Istituto, esecutiva ai sensi di legge, è indetta la gara per l'aggiudicazione della fornitura di attrezzature informatiche, funzionali all'allestimento di laboratori presso la sede del Liceo scientifico di Stornarella e Liceo Classico di Orta Nova.

Art.2

Condizioni di partecipazione

Il plico sigillato dovrà pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito e dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, sigillate e firmate sui lembi di chiusura, di cui:

Busta "A": documentazione amministrativa e offerta tecnica, contenente "*Allegato 2a*" e "*Allegato 2b*".

Nell'*Allegato 2a* saranno riportate, a pena di esclusione" le seguenti attestazioni:

generalità della ditta;

- b) generalità del titolare (in caso di ditta individuale), le generalità degli Amministratori in carica, muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione (in caso di Società) nonché le generalità di tutti i Soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) e di tutti i componenti la Società (nel caso di Società in nome collettivo);
- c) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto della trattativa, (art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.);
- d) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e succ.;
- e) possesso dei requisiti di idoneità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
- f) possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006;
- g) attestazione della certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs.163/2006;
- h) dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nel periodo di prestazione del servizio rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- i) dichiarazione che la ditta, il sottoscrittore e le persone generalizzate al precedente punto b) non si trovino in alcuna delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;
- l) dichiarazione di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture affidate da codesta stazione appaltante;
- m) dichiarazione che non esiste nessuna delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/65 e successive modifiche (NORMATIVA ANTIMAFIA);
- n) dichiarazione di aver correttamente adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il rispetto delle regole contro gli infortuni sul lavoro (D. Lgs. 626/1994);
- o) dichiarazione che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto dall'Art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- p) dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, la prestazione sarà rispondente a tutte le caratteristiche dichiarate nell'offerta e presenti in sede di aggiudicazione;
- q) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'ente locale, fatta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/90 e successive modificazioni;

Nell'*Allegato 2b* saranno riportate, a pena di esclusione" le seguenti attestazioni:

ALLEGATO 1

- scheda tecnica, eventualmente corredata di brochure, depliant, in cui riportare a pena di esclusione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore delle caratteristiche tecniche in possesso dalla fornitura e di altri elementi tecnici valutabili. In calce all'offerta tecnica dovrà essere attestata la conformità della fornitura alle norme di garanzia della qualità "Europea", ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 163/2006.

Busta "B": offerta economica, contenente "Allegato 3".

Nell'Allegato 3 sarà riportato a pena di esclusione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, del prezzo dell'offerta, espresso in cifre e in lettere, iva compresa, nonché il numero delle unità fornite.

Art.3

Procedimento di gara

La gara è aggiudicata secondo il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione individuata, nel giorno fissato procede preliminarmente all'apertura di ciascun plico, quindi procede:

1. Apertura della Busta "A":

verifica della completezza e correttezza formale della documentazione richiesta nei precedenti punti del bando, a pena di esclusione, e coerenza tra le caratteristiche tecniche offerte e caratteristiche tecniche richieste ed in caso negativo procede ad esclusione, verbalizzando le motivazioni;

2. Apertura della Busta "B":

apertura delle offerte economiche e attribuzione del punteggio con predisposizione di prospetto comparativo di valutazione, operato secondo le modalità di cui all'art.5 del Capitolato Speciale d'appalto, e formulazione della graduatoria degli offerenti;

3. All'aggiudicatario provvisorio sarà richiesta, entro sette giorni dalla presentazione delle offerte, trasmissione in originale di tutta la documentazione autocertificata, a pena di esclusione. In caso di mancato adempimento, o nel caso in cui non dia esito positivo, la stazione appaltante procede ad individuare nuovo aggiudicatario provvisorio sulla base della graduatoria degli offerenti;

4. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (art.69 Regolamento generale di Contabilità dello Stato);

5. la fornitura è finanziata con fondi F.E.S.R. ;

6. l'aggiudicatario deve ritenersi vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

Art.4

Descrizione della fornitura

1. Le caratteristiche tecniche delle attrezzature che le Ditte andranno ad offrire dovranno essere conformi, pena esclusione, alle sottoelencate caratteristiche minime, distinte per lotti:

LOTTO n.1 – Il Laboratorio in aula: importo a base d'asta 23.680,00	
Descrizione	Quantità
VIDEO PROIETTORE AD OTTICA ULTRA CORTA WXGA 1280X800 CON STAFFA SUPPORTO LIM	8
LIM MULTITOUCH 77' ANTIGRAFFIO, ANTIRIFLESSO E AUDIO INTEGRATO	8
PC DEDICATO LIM, ULTRA SLIM FISSAGGIO A MURO PROC. E3500 – RAM 4GB HD 500	8

LOTTO n.2 – Laboratorio multimediale: importo a base d'asta 20.480,00	
Descrizione	Quantità
PC DEDICATO LIM, ULTRA SLIM FISSAGGIO A MURO PROC. E3500 – RAM 4GB HD 500	1
PC DUAL CORE I3-3 GHZ, RAM 4GB, HD 160, MOUSE, TAST. + MONIT. 19'	20
PC DUAL CORE I5-3,2 GHZ, RAM 4GB, HD 500, MOUSE, TAST. + MONIT. 22'	1
S.O. WINDOWS 7 HOME PREMIUM CON CD RIPRISTINO	20
S.O. WINDOWS 7 HOME PROFESSIONAL CON CD RIPRISTINO	1
LIM MULTITOUCH 77' ANTIGRAFFIO, ANTIRIFLESSO E AUDIO INTEGRATO	1
VIDEO PROIETTORE AD OTTICA ULTRA CORTA WXGA 1280X800 CON STAFFA SUPPORTO LIM	1

ALLEGATO 1

IMPIANTO AUDIO DOLBY SORROUND 5.1	1
STAMPANTE INK-JET A3 19/9 IPM 9600X4800 DPI	1

Art.5

Modalità di esperimento

L'individuazione della ditta aggiudicataria viene esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti elementi:

a) PREZZO: massimo 90 punti.

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire a ciascun concorrente in relazione al prezzo offerto, la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:

$$X = P_b \times 90/P_o$$

dove:

X = Coefficiente totale attribuito a ciascun concorrente

P_b = Prezzo più basso accertato in sede di gara

P_o = Prezzo offerto da ciascun concorrente

b) SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE DITTA COSTRUTTRICE

Il sistema di qualità aziendale della ditta costruttrice, riferito alla produzione e/o assemblaggio deve essere conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000:1994 o UNI EN ISO 9001:2000, con certificato in corso di validità rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme della Serie UNI EN 45000 e successive modificazioni:

- Ditta costruttrice in possesso della predetta certificazione di qualità: punti 7;
- Ditta costruttrice non in possesso della predetta certificazione di qualità: punti 0.

c) SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE DITTA VENDITRICE

Il sistema di qualità aziendale della ditta che partecipa alla gara, riferito alla vendita e assistenza tecnica di attrezzature scientifiche deve essere conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000:1994 o UNI EN ISO 9001:2000, con certificato in corso di validità rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie uni en 45000 e successive modificazioni:

- ditta partecipante in possesso della predetta certificazione di qualità: punti 3;
- ditta partecipante non in possesso della predetta certificazione di qualità: punti 0.

Art.6

Formulazione dell'offerta e dimostrazione delle caratteristiche tecniche

1. L'offerta relativa alla fornitura di cui al presente Bando dovrà rispondere ai requisiti esposti in questo Capitolato e dovrà essere formulata in modo da fornire tutti gli elementi tecnico-economici necessari ad una valutazione completa e approfondita in merito al contenuto della fornitura proposta e rispettare le condizioni stabilite nel bando di gara.

2. L'offerta potrà essere formulata anche per singoli lotti.

3. Le quotazioni dovranno essere comprensive di tutti gli oneri di cui alla specifica tecnica e quindi anche degli oneri accessori, per cui, l'ammontare complessivo per la fornitura del sistema "chiavi in mano" risulterà espresso dalla somma delle quotazioni in offerta.

Art. 7

Aggiudicazione e contratto

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di offerte concorrenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell'art. 77 del R.D. n° 827/1924. E' facoltà del Committente di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell'esame tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che i partecipanti possano accampare diritto alcuno.

2. L'Istituto notificherà alla Ditta aggiudicataria, dopo l'esecutività della relativa determinazione, l'avvenuta aggiudicazione del servizio di cui trattasi, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto da inviare entro 7 giorni, considerata l'urgenza nell'esperimento della gara imposta dalla nota Ufficio IV MIUR prot. n.AOODGAI/10372 del 15/09/2011.

3. Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione, si provvederà alla stipula del contratto di fornitura. Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non

ALLEGATO 1

avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione.

4. Il presente capitolato sarà parte integrante del contratto di fornitura.

Art.8

Della consegna e installazione

1. L'aggiudicatario effettuerà la consegna e l'installazione delle apparecchiature a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il termine di consegna si intende compiuto quando tutte le apparecchiature e i software saranno consegnati ed installati.

2. L'aggiudicatario si obbliga a fornire al personale docente e tecnico della scuola tutte le istruzioni utili per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Art.9

Delle penali

1. Per ogni giorno di ritardo nel termine di installazione sarà applicata una penale pari a € 50,00, salvo cause di comprovata forza maggiore da documentare in una eventuale richiesta di proroga, che dovrà pervenire, comunque, prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 5.

Art.10

Delle responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, dell'oggetto dell'appalto. Sono a carico dell'Aggiudicatario i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei prodotti ordinati e la sosta presso l'Amministrazione ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all'Amministrazione. I rischi di ogni genere entrano nel carico dell'Amministrazione solo dopo la data del verbale di accettazione favorevole.

Art.11

Della garanzia

1. La garanzia su tutte le apparecchiature fornite avrà la durata di tre anni di collaudo favorevole. La decorrenza della garanzia farà data dal verbale di *positivo* collaudo, di cui all'articolo 12 e seguenti del presente capitolato. Durante tale periodo l'aggiudicatario si obbliga pertanto a riparare tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle predette apparecchiature per vizi di costruzione o per difetto dei materiali impiegati o per difetto di montaggio, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione o da propria inerzia o negligenza.

2. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione di qualità riferita alla vendita e assistenza, il personale che provvederà ad eseguire gli interventi di manutenzione nel periodo di garanzia deve essere inserito in tale sistema di qualità. L'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo tempestivamente e comunque non oltre i tempi che verranno fissati in contratto. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

3. Restano a completo carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi, trasferte e permanenze del personale e tutto quant'altro si renda necessario per una perfetta riparazione).

Art.12

Del collaudo

1. Il collaudo delle apparecchiature verrà effettuato da apposita Commissione di collaudo formata da tecnici nominati dall'Istituto. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

ALLEGATO 1

2. Il collaudo deve accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione, e che siano perfettamente funzionanti.

3. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Saranno rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. L'assenza dei rappresentanti dell'Impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

4. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, nè può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

5. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa ugualmente stato contro di essa.

Art. 13

Rifiuto della fornitura

1. L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica di rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni cinque giorni di ritardo.

3. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa.

Art. 13

Condizioni dell'appalto

1. Ai fini dell'accettazione della fornitura oggetto del presente capitolato l'Appaltatore dichiara:

- a) di accettare tutte le norme previste nel presente capitolato;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- d) di osservare, nelle varie fasi della fornitura, tutte le norme in materia di appalti pubblici.

2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

Art. 14

Della disciplina generale degli appalti

1. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'appalto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche e in subordine dalle

ALLEGATO 1

disposizioni del Codice civile. In particolare si richiama l'obbligo per l'Appaltatore all'osservanza:

- a) delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di forniture di beni e servizi;
- b) delle leggi, dei regolamenti e delle direttive emanate dal Ministero della Funzione Pubblica per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;
- c) delle norme di sicurezza e igiene del lavoro e simili;
- d) delle norme UNI, CEI e delle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale e internazionale (ISO 9000, 9001, 9002 e norme collegate, quando necessario) ed in particolare la conformità alla Direttiva CEE 89/336 e relativa marcatura CE di tutte le componenti offerte;
- e) di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali richiamate o non richiamate nel presente Capitolato, nonché tutte le norme del codice civile nel cui ambito rientrano i lavori in oggetto.
- f) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato, nonché delle norme CNR, CEI ed UNI;
- g) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione della fornitura;
- h) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- i) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi.

Art. 15

Delle obbligazioni

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente Capitolato e dal successivo contratto d'appalto e quando l'appaltatore dimostri abitudinaria negligenza nell'esecuzione dei lavori e nella gestione, potrà risolvere di diritto il contratto in danno all'impresa, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata A.R. o notifica, e con incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 4, fatta salva ogni azione risarcitoria per danni.

Art. 16

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il Committente e l'Aggiudicatario si procederà alla risoluzione delle stesse, in via amministrativa. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, saranno deferite a un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dalla Ditta aggiudicataria e il terzo, con funzioni di Presidente, da designarsi di comune accordo fra le parti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cerignola. Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte che richiederà il ricorso allo stesso Collegio e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. In ogni caso il foro competente è quello di Cerignola.

Data, ___/___/___

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma leggibile